

N. R.G. 1158/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello	Presidente Relatore
dott. Marianna Galioto	Giudice
dott. Guido Vannicelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1158/2015** promossa da:

**CARLO BONDAVALLI** (C.F. BNDCL59E12I496P), con il patrocinio dell'avv. PAGANUZZI GIOVANNI e dell'avv. FONTANESI MASSIMO (FNTMSM68B02H223V) GALLERIA CAVOUR, 2 42121 REGGIO EMILIA; , elettivamente domiciliato in VIALE PAPINIANO, 44 20123 MILANO presso il difensore avv. PAGANUZZI GIOVANNI

ATTORE/I

contro

**MOCO S.R.L.** (C.F. 03976550966), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. ESPOSITO ALESSANDRO SAVERIO

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni come di seguito:

ATTORE

"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare la nullità e/o /invalidità e/o comunque inefficacia della delibera di esclusione dalla MOCO s.r.l. del socio Bondavalli Carlo e di cui al verbale di assemblea dei soci della medesima MOCO s.r.l. del 03 dicembre 2014, delibera comunicata a Bondavalli Carlo con raccomandata del 04.12.2014, ricevuta dallo stesso in data 10.12.2014. Con vittoria di spese e compenso professionale".

CONVENUTA

**IN VIA PRELIMINARE:**

- **dichiarare** l'inammissibilità e/o improcedibilità della lite e della domanda volta dal signor Bondavalli Carlo per mancata preventiva applicazione ed attivazione della clausola compromissoria prevista dall'atto costitutivo di MocoSrl.

**IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:**

- **rigettare** la domanda avanzata dal signor Bondavalli Carlo nei confronti di Moco Srl per in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.

**IN OGNI CASO:**

- con vittoria di compensi professionali e incombenti di legge, oltre al rimborso delle spese generali ai sensi del D.M. 55/2014 e delle spese vive sostenute da distrarre in favore del sottoscritto difensore.

Concisa esposizione dei motivi della decisione

Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore ha impugnato la delibera assembleare 3.12.14 di esclusione dello stesso dalla società MOCO srl odierna convenuta, lamentando: mancanza di quorum costitutivo; mancanza di quorum deliberativo; insussistenza nella legge e nello statuto sociale della causa di esclusione posta a fondamento della delibera; infondatezza nel merito di "giusta causa" di esclusione del socio.

La società convenuta, ritualmente costituita in causa, ha in via preliminare sollevato eccezione di arbitrato; nel merito ha contestato il fondamento di tutti quanti i rilievi proposti da controparte.

Il Collegio osserva quanto segue.

Deve essere innanzitutto rigettata come manifestamente pretestuosa l'eccezione preliminare di arbitrato sollevata da parte convenuta, atteso che si tratta di eccezione in realtà formulata sulla base di clausola in effetti prevista nell'atto costitutivo della società registrato in data 17.6.2003 ma poi non riproposta nello statuto sociale come modificato da successiva delibera assembleare 5.11.13 (v doc 8 prodotto dal medesimo convenuto, recante testo integrale del nuovo statuto come all A del verbale notarile della menzionata assemblea straordinaria): alla luce di tale rilievo deve reputarsi senz'altro priva di ogni serio fondamento l'assunto di parte relativo ad una invocata "sopravvivenza" della clausola compromissoria in precedenza prevista nell'originario atto costitutivo.

Nel merito si discute di assemblea costituita con la partecipazione di soci che rivendicavano, nel complesso, la titolarità di una quota pari al 59% del capitale sociale.

In tale contesto, per quanto riguarda il procedimento di formazione della volontà assembleare, l'attore a) innanzitutto richiama il dato testuale dell'art 30.1 dello statuto secondo cui "l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 60% del capitale sociale";

b) in ogni caso eccepisce che l'avv Esposito (apparentemente titolare di una quota pari al 13% del capitale sociale) non poteva essere considerato ai fini della determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi" avendo acquistato le quote in parole dai precedenti intestatari delle quote in violazione del diritto di prelazione, con la conseguenza che i soci presenti, titolari del diritto di voto, rappresentavano quindi solo il 46% del capitale sociale" – in linea con domanda già avanzata in via

principale, con separato atto di citazione, per l'accertamento della inefficacia nei confronti della società dell'atto di acquisto del menzionato Esposito.

In ordine alla contestazione sub a) parte convenuta invoca l'esistenza di un errore materiale nella redazione del testo laddove il quorum indicato dovrebbe reputarsi riferibile solo al quorum deliberativo, come espressamente previsto dal testo dell'odg dell'assemblea straordinaria 5.11.13 invocata per la modifica dello statuto sociale nonché dalla illustrazione del tema proposta dal Presidente dell'Assemblea in apertura della relativa seduta. A sostegno di tale prospettazione la parte invoca altresì l'invio da parte dell'AU in carica della società MOCO srl di racc 10.4.15 di convocazione dell'assemblea straordinaria della società MOCO avente ad oggetto, per quanto qui di interesse, "rettifica art 30 statuto sociale per errata trascrizione dello stesso".

In ordine alla contestazione sub b) parte convenuta rivendica la piena legittimità degli atti di acquisto delle quote da parte del sig Esposito quali in tesi regolarmente eseguiti "ossequio ai contratti preliminari di cessione delle partecipazioni".

A parere del collegio la domanda di parte attrice deve reputarsi pienamente fondata.

In relazione al profilo sub a) occorre subito dire che, a fronte del dato testuale della clausola statutaria, non appaiono affatto concludenti i rilievi proposti da parte convenuta, atteso che:

\*nonostante la formale previsione dell'odg risultano comunque modificati i distinti quorum costitutivi previsti in tema di assemblea ordinaria e straordinaria dall'art 16 dell'originario atto costitutivo;

\*la formulazione attuale di piena coincidenza di quorum costitutivo e quorum deliberativo appare pienamente conforme alla impostazione dell'originario atto di costituzione, in cui in effetti già si riscontrava una tale esatta coincidenza in tema sia di assemblea ordinaria che straordinaria.

Ogni questione in tema di corretta interpretazione dello statuto deve in ogni caso reputarsi del tutto superflua in relazione al caso di specie a fronte della indiscutibile fondatezza del successivo rilievo sub b).

Al riguardo si deve prendere atto che nel presente giudizio parte convenuta non ha affatto contestato che la cessione delle quote in favore del sig Esposito sia avvenuta in violazione della clausola di prelazione prevista dallo statuto sociale (come dedotto dall'attore), ma si è piuttosto limitata ad invocare la piena validità della intervenuta cessione quale eseguita "ossequio ai contratti preliminari di cessione partecipazioni societarie". In tal senso questione controversa in causa è soltanto quella della rilevanza giuridica della dedotta (e non contestazione) violazione, ma sotto tale profilo pare sufficiente richiamare il puntuale insegnamento della S.C. secondo cui "la violazione di clausola di prelazione inserita nello statuto sociale comporta l'inopponibilità della cessione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione" (v da ultimo Cass 12370/14), del tutto a prescindere invece dalla piena validità dell'atto di cessione nei rapporti tra cedente e cessionario.

Tale rilievo risulta evidentemente del tutto assorbente delle ulteriori questioni discusse in causa e tuttavia l'obiettivo rilevanza della controversia in esame (avente ad oggetto non già una qualsiasi delibera assembleare ma addirittura l'esclusione coattiva di un socio, messo così in condizione di non poter esercitare i diritti derivante dalla sua partecipazione) inducono il collegio – anche ai fini di una compiuta determinazione in tema di spese di lite – ad esaminare, sia pur succintamente, anche gli ulteriori profili di contestazione sollevati dall'attore e al riguardo si deve sottolineare come la delibera impugnata risulti in effetti viziata sia quanto al suo oggetto formale sia quanto al suo fondamento concreto:

\*sotto il profilo dell' "oggetto", giacchè nella specie l'esclusione è stata disposta per una "causa" (proposizione di atto di citazione nei confronti della società ed alcuni soci per l'accertamento di violazione della clausola statutaria di prelazione ) non contemplata dallo statuto, laddove l'art 2473bis cc ammette la legittimità dell'esclusione solo a fronte di "specifiche ipotesi" previste dall'atto costitutivo;

\*sotto il profilo del fondamento concreto della delibera deve infine certamente escludersi la legittimità della pretesa di "sanzionare" con l'esclusione il mero esercizio di diritti fondamentali del socio (quale quello di agire in giudizio per l'accertamento della rituale individuazione dei soggetti effettivamente legittimati all'esercizio del diritto di voto, come appunto nel caso di specie di denunciata violazione della clausola di prelazione nei medesimi termini di cui alla contestazione esaminata nel presente giudizio sub b)

- sotto diverso profilo è infine da sottolineare come neppure potrebbero reputarsi rilevante ai presenti fini questioni in tema di "falsi" asseritamente commessi nell'ambito del giudizio precedentemente instaurato atteso che in questa sede parte convenuta non ha né provato né chiesto di provare l'effettivo fondamento delle enunciate doglianze di falso e in realtà neppure l'effettiva riferibilità dell'eventuale falso ad una condotta propria dell'odierno attore.

Alla stregua di tutte le considerazioni così proposte il collegio ritiene pertanto di dover senz'altro accogliere la domanda proposta dall'attore con conseguente condanna di parte convenuta alla integrale rifusione delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto innanzitutto della peculiare delicatezza della controversia in esame (quale relativa ad una delibera di esclusione di socio) ma anche della pluralità dei profili di contestazione discussi in causa.

D'altro canto la totale inconsistenza delle difese svolte da parte convenuta all'interno di una controversia in cui in realtà la società non interviene affatto a tutela di un interesse proprio ovvero riferibile alla collettività dei soci ma al contrario si presta a "coprire" condotte palesemente illegittime ed anzi propriamente ritorsive assunte da alcuni soci nei confronti di altri giustifica pienamente, a parere del collegio, una condanna d'ufficio della parte soccombente per lite temeraria, condanna che pare equo commisurare alla entità delle spese di lite liquidate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento della domanda di parte attrice annulla la delibera assembleare di esclusione del socio Bondavalli assunta dalla assemblea MOCO srl in data 3.12.14;

condanna la società convenuta alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che si liquidano in euro 518,00 per contributo unificato ed euro 12.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa;

condanna infine la società convenuta al pagamento di un ulteriore importo di euro 12.000,00 in favore dell'attore ex art 96 comma 3° cpc.

Così deciso in Milano, 12.11.15

Il Presidente  
dott. Vincenzo Perozziello